VERBALE di ACCORDO

Il giorno 18.10.2012 alle ore 11,00 presso la sede del CORAN in viale Merello in Cagliari si sono incontrati i rappresentanti del sindacato CONFEDERDIA e i membri del CORAN dell'EFS, di seguito riportati in epigrafe, per fornire una interpretazione autentica del art. 2 del CIRL per il personale con la qualifica dirigenziale dell'Ente Foreste della Sardegna, come richiesto con nota ufficiale dalla stessa organizzazione sindacale.

Dopo attento esame della materia si è addivenuti alla seguente interpretazione autentica :

"L'articolo 2 del Cirl dei dirigenti dell'Ente Foreste della Sardegna, ove fa riferimento al concetto di contratto, deve essere interpretato equiparando "il contratto" all' "ipotesi di accordo" per la quale la Giunta Regionale e la sezione regionale della Corte dei Conti, ciascuno per la propria competenza, non formulino riserve formali secondo le modalità e nel rispetto dei termini previsti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 63 della Legge regionale 31/1998.

Nel caso del CIRL dei dirigenti dell'Ente Foreste della Sardegna, il parere contabile, al solo fine della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalla legge finanziaria e di bilancio della Regione e da eventuali strumenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio regionale, sarà espresso dal Collegio dei Revisori dei conti del Ente e nel rispetto dei termini previsti dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 63 della citata Legge regionale 31/1998".

Per La Confederdia

Aldo Derudas <u>Ml</u>

ţ

Maurizio Angotzi

Ugo G.V. Tanchis

Paolo Botti

Co.Ra.N.

Avv. Luca De Angelis

Avv. Marco Aste _

Avv. Natale Dittel

Art. 2

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

- 1. Il presente contratto ha validità per la parte normativa ed economica per il periodo 1 settembre 2002 31 dicembre 2003.
- 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione del presente contratto.
- 3. Gli istituti di natura economica e normativa aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'ente entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto.
- 4. Qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti, notificata con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite da un successivo contratto integrativo.
- 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
- 6. Il periodo di vacanza contrattuale ha inizio tre mesi prima della scadenza o dal giorno della presentazione delle piattaforme contrattuali, se successiva, fino alla stipula del nuovo contratto integrativo.
- 7. L'importo dell'indennità di vacanza contrattuale è pari al 30% del tasso di inflazione programmata applicato al trattamento economico fondamentale.
- 8. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale l'importo di cui al precedente comma è pari al 60% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

In sede di rinnovo biennale della parte economica del presente contratto, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel precedente biennio.

Art. 63

Procedimento di contrattazione.

- 1. Nella contrattazione il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione si attiene agli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, con deliberazione che deve essere comunicata al Consiglio regionale almeno quindici giorni prima dell'invio al comitato.
- 2. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione informa costantemente la Giunta regionale sullo svolgimento delle trattative.
- 3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, il comitato acquisisce il parere favorevole della Giunta regionale sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti ed indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci dell'Amministrazione e degli enti. La Giunta esprime il parere entro cinque giorni dalla comunicazione del comitato.
- 4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla sezione regionale del controllo della Corte dei conti ai fini della certificazione dell'attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziaria e di bilancio della Regione e da eventuali strumenti di programmazione finanziaria approvati

dal Consiglio regionale.

5. La Corte dei conti delibera nei termini previsti dall'art. 51, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione è comunicato dalla Corte al comitato per la rappresentanza negoziale della Regione e alla Giunta regionale.

Se la certificazione è positiva, il comitato sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

- 6. Se la certificazione non è positiva, il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione, sentita la Giunta regionale, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative.
- 7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma 6.